

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSA O RITARDATA DENUNCIA AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE (REA)

La Giunta Camerale,

visto lo Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 17.09.2001 e successive modificazioni;

visto il DPR 7.12.1995, n. 581 contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di Registro delle Imprese;

visto in particolare l'art. 9 del citato DPR n. 581/1995, che istituisce il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), al quale devono essere presentate le denunce previste dalle norme vigenti da parte degli esercenti di tutte le attività economiche, nonché da parte degli imprenditori con sede principale all'estero, che aprono nel territorio nazionale unità locali;

vista la legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni;

vista la legge 4.11.1981, n. 630 e successive modificazioni;

richiamata la delibera n. 305 del 5.9.1997, con la quale la Giunta camerale aveva stabilito di non assoggettare a sanzione le denunce al R.E.A., ancorché non presentate entro il termine di 30 giorni dall'evento;

rilevato che, secondo le motivazioni del suddetto provvedimento, il rinvio alla disciplina del R.D. n. 2011/1934 non sarebbe sufficiente a implicare l'automatica estensione alla disciplina sanzionatoria, in mancanza di una norma espressa che stabilisca la sanzionabilità del comportamento omissivo in questione;

vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 5.8.2009, con la quale è stato trasmesso il parere n. 898/2008 emesso in materia dal Consiglio di Stato in data 23.7.2009;

rilevato che nel parere sopra richiamato il Consiglio di Stato ha affermato che il disposto dell'art. 9 del DPR n. 581/1995 non ha inteso istituire una nuova tipologia di forma pubblicitaria, ma si è limitato a mantenere in vita una serie di obblighi di comunicazione e denuncia, in precedenza riferiti al Registro Ditte, e ora imputati al R.E.A., rinviando alla normativa previgente;

preso atto che secondo il citato parere si debba ritenere confermato il regime sanzionatorio già previsto dalla citata legge 630/1981 e successive modifiche, in relazione alle infrazioni consistenti nella ritardata od omessa denuncia nel R.E.A.;

considerato che l'irrogazione delle pene pecuniarie nelle fattispecie non contrasta con l'art. 1 della legge n. 689/1981, e non costituisce interpretazione analogica della disciplina sanzionatoria, essendosi operata l'applicazione delle sanzioni amministrative a comportamenti che la legge vuole in ogni caso sanzionati, e in ordine ai quali la legislazione vigente ha inteso solo sostituire il soggetto destinatario della comunicazione,

rilevato che l'ente beneficiario degli importi relativi alle sanzioni amministrative in parola è la Camera di Commercio, e che gli importi delle sanzioni sono di € 154,00 per omessa denuncia, ovvero per denuncia effettuata con ritardo superiore a 30 giorni oltre il termine di legge, e di € 30,00 in caso di denuncia effettuata entro 30 giorni oltre il termine fissato;

ritenuto che, sulla scorta di quanto evidenziato dal parere del Consiglio di Stato e dalla circolare sopra richiamata del Ministero dello Sviluppo Economico, sia opportuno modificare gli indirizzi procedurali indicati nella suddetta delibera n. 305/1997, all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ritenere applicabili le sanzioni stabilite dalla legge 4.11.1981, n. 630 e ss. mm. alle violazioni consistenti nella omessa o ritardata denuncia nel R.E.A. di cui al DPR n. 581/1995;
2. di incaricare il Segretario Generale al fine di disporre a decorrere dal 2 maggio 2011, tramite gli uffici preposti, l'accertamento, la notifica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

=====